



# **FASCICOLO INFORMATIVO**

## Contratto di Polizza Ciclomotore

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

---

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Copyright © 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.





Il seguente Fascicolo informativo è composto da:

- Nota informativa ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005
- Condizioni di assicurazione ciclomotore

La Nota informativa, è seguita dal glossario e contiene le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.

## Sommario Nota Informativa

|   |          |
|---|----------|
| ► <b>NOTA INFORMATIVA</b>   | <b>3</b> |
| <b>ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005</b>                               |          |
| A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE                                 | 3        |
| 1. Informazioni generali  | 3        |
| 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa                    | 3        |
| B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO   | 3        |
| 3. Coperture assicurative offerte   | 3        |
| Responsabilità civile auto  | 3        |
| Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa                           | 3        |
| 3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto                                      | 4        |
| Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza                            | 4        |
| Tutela Giudiziarìa  | 4        |
| 4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto                                  | 4        |
| 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio       | 4        |
| 6 Premi   | 5        |
| 7. Informativa in corso di contratto  | 5        |
| 8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito                    | 5        |
| 9. Recesso: clausola di ripensamento  | 6        |
| 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto              | 6        |
| 11. Regime Fiscale  | 6        |
| C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI                     | 6        |
| 12. Procedura per il risarcimento del danno                                   | 6        |
| 13. Incidenti stradali con controparti estere                                 | 7        |
| 14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro. | 7        |
| 15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa                                     | 8        |
| 16. Reclami   | 8        |
| 17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie     | 8        |
| ► <b>GLOSSARIO</b>  | <b>9</b> |

## NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. 209/2005

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Il contratto Verti è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus. È possibile richiedere un preventivo personalizzato gratuito e senza impegno, redatto sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi attraverso il nostro sito Internet [www.verti.it](http://www.verti.it) o al numero 02.36617001.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

Verti Assicurazioni S.p.A. fa parte del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

**Sede legale:** via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia

**Website:** [www.verti.it](http://www.verti.it)

**Recapito Telefonico:** 02.21092.300

**Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):**

[verti@pec.verti.it](mailto:verti@pec.verti.it)

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui:

Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milioni di euro.

Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro.

Il Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2017 è di € 85.823.000, interamente versato.

L'indice di Solvibilità di Verti Assicurazioni S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa risulta pari al 106%.

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza Verti ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.

Verti secondo quanto previsto dall'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui: Il Contraente non abbia nel frattempo stipulato un nuovo contrat-

to R.C.Auto, per il medesimo veicolo, con altra Compagnia di Assicurazione.

La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

#### 3. Coperture assicurative offerte

**Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino ad concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.**

Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, determinabile in concreto solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%

il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno:

esempio per le garanzie diverse da R.C. Auto con franchigia :

ammontare del danno € 1.000, franchigia €258

il rimborso sarà pari € 742, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

#### Responsabilità civile auto

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

#### Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa

**L'assicurazione non è operante:**

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di**

ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;

- d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### 3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto

#### Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

#### AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurativa R.C.Auto, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" e Capitolo 2 "Responsabilità civile auto" delle Condizioni di assicurazione.

#### Tutela Giudiziaria

La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per incidenti da circolazione. Nel caso in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l'indennizzo diretto, la garanzia mette a disposizione un legale per gestire la richiesta di rimborso. In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.

#### ESCLUSIONI:

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché ad detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento del-

l'ambiente;

- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;
- k) nei casi di controversie con Verti;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

#### AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla garanzia Tutela Giudiziaria, vedi Capitolo 3 "Tutela Giudiziaria" delle Condizioni di assicurazione.

#### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1 - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- 2 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- 3 - ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

#### 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZE: Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la

**perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).**

**Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione:**

- 1 – Norme Generali
- 2 – Responsabilità civile auto
- 3 – Tutela giudiziaria

**Nella garanzia RCA, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni.**

## 6. Premi

Verti si riserva, anche ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto.

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

Qualora l'impresa, dovesse avvalersi di intermediari, le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.

Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio Verti viene elaborato raccogliendo una serie di informazioni. Questi parametri, inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.

## AVVERTENZE:

**• qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà al Contraente – in ragione di 1/365 e al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.**

**• la vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006, in particolare vedi:**

### Art. 44, comma 2, lettera d):

(...) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevono esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante.

### Art. 47, comma 3, lettere a) e b):

(...) Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Gli intermediari, quindi, non sono in ogni caso autorizzati ad accettare i particolari documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi.

## 7. Informativa in corso di contratto

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestazione dello stato del rischio sul sito internet [www.verti.it](http://www.verti.it) nella sezione dedicata dell'area personale.

Il contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Verti si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo tempestivamente di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

**8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito**  
**La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.**

Come previsto dall'art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione.

zione;

- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

#### AVVERTENZE:

- **In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazioni relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 “Norme Generali” delle Condizioni di assicurazione.**
- **Per le regole di evoluzione della classe CU, vedi Allegato 1 “Disciplina del Bonus/Malus” e Allegato 2 “Modifiche al contratto” delle Condizioni di assicurazione.**

#### 9. Recesso: clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto avvenuto mediante pagamento del premio, con comunicazione scritta da inviare tramite fax al numero 02.91772009, tramite email utilizzando il form alla pagina [www.verti.it/contattaci](http://www.verti.it/contattaci) o a mezzo raccomandata A.R. a Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Alla ricezione della comunicazione di recesso, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione, la Carta Verde (se presente nel Contratto) e la scheda di polizza, la compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet [www.verti.it](http://www.verti.it)

#### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, il comma, c.c..

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III co., c.c.

#### 11. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

| Garanzie                   | Imposte  |
|----------------------------|----------|
| RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | * 23.00% |
| TUTELE GIUDIZIARIA         | 12.50%   |

\* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%

#### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Verti si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l'intero territorio italiano. In caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta

liquidazione, delle Carrozzerie Convenzionate, della “Carrozzeria a domicilio”.

#### AVVERTENZE:

**in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, il legislatore a tutela del danneggiato ha istituito presso CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.**

**La richiesta di risarcimento andrà rivolta al Fondo per tutti i casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicurazioni.**

#### 12. Procedura per il risarcimento del danno

##### AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro

**In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciare il sinistro a Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Verti al numero +39 02.36617010; nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Verti.**

**La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la compagnia dell'avvenuto sinistro.**

**In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all'attenzione Ufficio Sinistri.**

**In caso di sinistro da circolazione.**

**Il conducente, o se diverso il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte,**

al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro. Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla compagnia.

#### Procedura per il risarcimento del danno

Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge [Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005], si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L'impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

**Risarcimento diretto o CARD:** il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti in luogo dell'assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più



di due veicoli;

- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria della r.c. auto ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni, le quali abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

In tali casi, il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria seguendo le formalità previste dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, reperibili anche sul sito internet [www.verti.it](http://www.verti.it) nella sezione "sinistri". Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.

I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005.

I termini per il pagamento sono quindici giorni dalla ricezione da parte dell'impresa della comunicazione del danneggiato con cui dichiara di voler accettare la somma offertagli.

#### **AVVERTENZE:**

**In caso di sinistro inerente alla garanzia Tutela Giudiziaria per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 3.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" delle Condizioni di assicurazione, e seguenti.**

### **13. Incidenti stradali con controparti estere**

L'assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al cap. 12 "Procedura per il risarcimento del danno" dovrà procedere come di seguito dettagliato.

#### **Incidente sul territorio italiano con controparte estera**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a [uci@pec.uci.mi.it](mailto:uci@pec.uci.mi.it). L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

#### **Incidente sul territorio estero con controparte estera**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiana). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.85796270 – indirizzo email [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it) – indirizzo PEC [centroinformazioni@pec.consap.it](mailto:centroinformazioni@pec.consap.it) - [www.consap.it](http://www.consap.it)). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <https://www.consap.it/servizi-assicurativi/centro-di-informazione/>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

#### **Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata**

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

#### **14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Verti, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 02.36617100 che provvederà:

- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Verti
- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.

La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198

Roma; telefono: 06.85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: [www.consap.it](http://www.consap.it); indirizzo di posta elettronica: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it)

### 15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Verti, ai sensi dell'art. 146 del codice delle assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

### 16. Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni)
- **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza)
- **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza)

disponibili al numero 02.36617100

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l'**Ufficio Reclami** via e-mail all'indirizzo [reclami@verti.it](mailto:reclami@verti.it); scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure inviare un fax al numero 02.21725041, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito [www.lvass.it](http://www.lvass.it) nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, correlando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito [www.lvass.it](http://www.lvass.it) nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo", con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'IVASS, ricevuta il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della

richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/members\\_en.html](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.html)), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'IVASS riporta sul proprio sito internet ([www.lvass.it](http://www.lvass.it)) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controverbia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanzi all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

### 17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione obbligatoria. L'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.

Negoziazione assistita. L'art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede –

quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l'invito del difensore della parte che intende agire all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.

Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto **fino a 15.000 euro**. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell'Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet [www.verti.it](http://www.verti.it) nella sezione sinistri - cosa fare in

caso di sinistro)."

**Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.**

**Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo informativo, verranno pubblicati sul sito internet [www.verti.it](http://www.verti.it).**

Amministratore Delegato  
Enrique Flores-Calderón

*Enrique Flores - Calderón*

## Glossario

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.

### **Alienazione del veicolo**

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

### **Assicurato**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

### **Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio**

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

### **Azione del fulmine**

l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

### **Banca dati degli attestati di rischio**

la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

**Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)** la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto.

### **Box**

luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.

### **Card**

convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

### **Classe di merito aziendale**

categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una

scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata.

### **Classe di merito CU**

categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r. c. auto.

### **Codice delle assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

### **Contraente**

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

### **Consap S.p.A**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

### **Cose**

Gli oggetti materiali e/o animali

### **Degrado**

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

### **Denuncia sinistro**

comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti.

### **Franchigia**

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

**Garage**

luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private.

**Incendio**

la combustione con sviluppo di fiamma.

**Incidente**

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

**Indennizzo**

l'importo dovuto da Verti all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

**IVASS**

(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

**Massimale**

Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.

**Periodo di osservazione**

il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo

**Polizza**

il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde (se prevista dal contratto) e dal fascicolo informativo.

**P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio**

l'importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

**Proprietario**

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Proprietà privata**

luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale.

**Residenza**

luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.

**Richiesta danni**

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

**Risarcimento**

l'importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sini-

stro RCA direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

**Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

l'esercizio del diritto che Verti ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

**Scoperto**

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

**Sinistro o caso assicurativo**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

Verti Assicurazioni S.p.A.

**Stanza di compensazione**

ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

**Strada**

via pubblica o privata aperta alla libera circolazione.

**Surrogazione**

il diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro obbligato.

**Tutela Legale**

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati.

**Unico caso assicurativo**


il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

**Veicolo**

il mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa o telaio.

## Sommario Condizioni di Assicurazione Ciclomotore

|   |          |  |           |
|---|----------|--|-----------|
| <b>▶ CAPITOLO 1 – NORME GENERALI</b>  | <b>2</b> | occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa              |           |
| Informazioni relative al contratto  | 2        | 3.6 Gestione del caso assicurativo                                   | 7         |
| 1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia   | 2        | 3.7 Recupero di somme  | 7         |
| 1.2 Conservazione della classe di merito maturata   | 2        | 3.8 Estensione territoriale  | 7         |
| 1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde   | 2        | 3.9 Assicurati   | 7         |
| 1.4 Invio documentazione e comunicazioni  | 3        | 3.10 Prestazioni garantite   | 8         |
| Gestione del contratto e condizioni generali  | 3        | 3.11 Esclusioni  | 8         |
| 1.5 Consegna e controllo documenti  | 3        | <b>Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus</b>                    | <b>8</b>  |
| 1.6 Mancata consegna dei documenti  |          | <b>Allegato 2 – Modifiche al contratto</b>                           | <b>13</b> |
| 1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro | 3        | <b>▶ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/03</b> | <b>13</b> |
| 1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro   | 3        | 1. Finalità del trattamento dei Dati                                 | 13        |
| 1.9 Aggravamento di rischio   | 4        | 2. Modalità del trattamento dei Dati                                 | 14        |
| 1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni  | 4        | 3. Dati sensibili  | 14        |
| Modifiche al contratto  | 4        | 4. Comunicazione dei Dati  | 14        |
| 1.11 Adempimenti necessari  | 4        | 5. Conferimento dei Dati   | 14        |
| 1.12 Sostituzione con un altro veicolo  | 4        | 6. Conservazione dei dati  | 14        |
| 1.13 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato  | 4        | 7. Accesso al sito verti.it e relativi servizi                       | 14        |
| 1.14 Risoluzione del contratto  | 4        | 8. Diritti dell'interessato  | 14        |
| 1.15 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde   | 5        | 9. Titolare del Trattamento  | 14        |
| Disposizioni legge  | 5        | Lettera tipo richiesta di risarcimento diretto                       | 15        |
| 1.16 Oneri fiscali e di legge   | 5        | Lettera tipo richiesta di risarcimento                               | 16        |
| 1.17 Rinvio alle norme di legge   | 5        |  |           |
| <b>▶ CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO</b>  | <b>5</b> |  |           |
| 2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti   | 5        |  |           |
| 2.2 Estensione territoriale   | 5        |  |           |
| 2.3 Gestione delle vertenze   | 6        |  |           |
| <b>▶ CAPITOLO 3 - TUTELA GIUDIZIARIA</b>  | <b>6</b> |  |           |
| 3.1 Oggetto dell'assicurazione  | 6        |  |           |
| 3.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione   | 6        |  |           |
| 3.3 Insorgenza del caso assicurativo  | 6        |  |           |
| 3.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale   | 6        |  |           |
| 3.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti  | 7        |  |           |



## Condizioni di Assicurazione Ciclomotore

Le Condizioni di Assicurazione Ciclomotore Verti sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il

D. Lgs. n. 196/03.

### Capitolo 1 - Norme Generali

#### Informazioni relative al contratto

##### 1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo.

Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005. Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione dello stato del rischio. Laddove le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle informazioni fornite dalla predetta Banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo par. 1.5. In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite "Preventivo Verti" e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disseminazione della documentazione di cui al successivo par. 1.5, Verti verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida. Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente (ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4). La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate

sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

##### 1.2 Conservazione della classe di merito maturata

1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni - Legge n.40 del 02 Aprile 2007 "Bersani").

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'**Allegato 1**.

##### 1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde

Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si

riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

### 1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dall'Impresa al Contraente (e viceversa) posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti provvederà ad inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del Contraente.

Nel caso in cui il contratto preveda la Carta Verde il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.

## Gestione del contratto e condizioni generali

### 1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente par. 1.1, Verti, ai fini della stipula del contratto, e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
- ulteriore documentazione descritta nell'**Allegato 1**.

Il contraente potrà richiederne a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

A seguito del perfezionamento del contratto, il Contraente è in ogni caso tenuto ad inviare a Verti la scheda di polizza firmata, tramite le modalità indicate al precedente par. 1.4.

### 1.6 Mancata consegna dei documenti

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti nel precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

### 1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della verifica di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la

reticenza e quindi:

- di impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
- di recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune e/o provinciale) o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia ha impugnato il contratto ovvero ha dichiarato di recedere dal contratto e, in ogni caso, al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA; mentre
- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

### 1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, - 1893 e - 1894 del Cod. Civ.:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Verti, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA; mentre
- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

### 1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

**In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.**

### 1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni

Se al momento della stipula del contratto il Contraente omette di dichiarare la presenza di un conducente di età inferiore a ventisei anni, si intendono autorizzati alla guida del ciclomotore unicamente i soggetti che hanno un'età maggiore alla suddetta.

Qualora venga dichiarata la presenza di un conducente di età inferiore a 26 anni, il ciclomotore potrà essere guidato da tutti i conducenti con età superiore a quella del più giovane conducente inserito in polizza.

**Se al momento del sinistro il veicolo viene guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni, e sulla Scheda di Polizza non sia indicata esplicita autorizzazione, Verti relativamente alla garanzia Responsabilità Civile ed ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.**

Verti non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

### Modifiche al contratto

#### 1.11 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
- deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella di cui all'Allegato 2.

#### 1.12 Sostituzione con un altro veicolo

Ferme le condizioni indicate al Par. 1.2 "Conservazione della classe di merito maturata", il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata.

Verti invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

**Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista in contratto) del veicolo precedentemente assicurato.**

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

- alla classe di merito di Bonus/Malus 14 nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un'autovettura, un motociclo o un Taxi;
- alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da autovettura, motociclo e Taxi (per maggiori informazioni, vedi il "Fascicolo informativo Multisettores" disponibile sul sito internet [www.verti.it](http://www.verti.it)).

#### 1.13 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso. In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

**Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde (se prevista in contratto) in suo possesso.**

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto Verti provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

#### 1.14 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

- in caso di furto.

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

- in caso di consenso tra Verti ed il Contraente.

Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta Verde (se prevista in contratto).

In tutti le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde (se prevista in contratto) in suo possesso.



Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista dal contratto).

Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta..

**Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un ciclomotore non munito del certificato di circolazione e della targa prevista dal D.P.R. n. 153/2006, la risoluzione del contratto è possibile solo in caso di certificata demolizione.**

2) Il contratto deve essere risolto in caso di decesso del proprietario del veicolo.

Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
  - Certificato di morte
  - Documento comprovante la qualità di erede
- Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione

corredata da:

- dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
- Certificato di morte

### **1.15 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde**

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde (se prevista in contratto).

**Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.**

### **Disposizioni di legge**

#### **1.16 Oneri fiscali e di legge**

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.17 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

**Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).**

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscrivere.**

## **Capitolo 2 - Responsabilità civile auto**

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella Nota Informativa al Par. 3.

### **2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti**

#### **• Responsabilità civile trasportati**

Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

#### **• Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita**

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clause di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'ineroperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essen-

do in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- ✓ rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.
- ✓ effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro.

#### **2.2 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

Verti, a seguito della richiesta del Contraente, invierà in corso di contratto la Carta Verde.

La copertura Carta Verde vale per il territorio degli Stati le cui sigle internazionali riportate sulla stessa non siano barrate ed è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria

ria di Responsabilità Civile.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio

### 2.3 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, Verti assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in

qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Capitolo 3 - Tutela giudiziaria

**Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.**

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudiziaria nella Nota Informativa al Par. 3.

### 3.1 Oggetto dell'assicurazione

1. Verti, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del Par. 3.6 - 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 3.6 - 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del Par. 3.4 - 3.

### 3.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. Verti non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

**3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

### 3.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**  
per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

**durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

**Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali**

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del Par. 3.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed avvenute per oggetto domande identiche o connesse;**

- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, o prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### 3.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti al numero 02.36617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica [denuncetutelalegale@verti.it](mailto:denuncetutelalegale@verti.it)) qualsiasi

caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziaro competente per la controversia**, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

### 3.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

### 3.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del Par. 3.4 - 3
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se **l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti**.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Verti**.
6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### 3.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

### 3.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Ciclomotore cui si riferisce.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### 3.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

- al **Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
- in caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono per:

- il **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, il coniuge e i figli minori
- i **conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### 3.10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al Par. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate fino ad un massimale di € 7.000 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni:

- Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento"** (art. 148 D.Lgs. n. 209/0005).

**Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par. 3.11 "Esclusioni" lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).**

- Sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.
- Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**.

Verti provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad Verti il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera **a parziale deroga della lettera a) Par. 3.11 "Esclusioni" limitatamente alla materia amministrativa**.

- Errata variazione dei punti Ricorso verso l'illegittima variazione di punti, comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
- L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.

### 3.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;
- k) nei casi di controversie con Verti;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

## Allegato 1 - La disciplina del Bonus/Malus

La forma bonus malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In caso di assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella:

| Classi di merito | Coefficienti di determinazione del premio | Classi di merito | Coefficienti di determinazione del premio |
|------------------|---|------------------|---|
| 1                | 0,48                                      | 10               | 0,78                                      |
| 2                | 0,52                                      | 11               | 0,85                                      |
| 3                | 0,60                                      | 12               | 0,88                                      |
| 4                | 0,62                                      | 13               | 1,07                                      |
| 5                | 0,64                                      | 14               | 1,28                                      |
| 6                | 0,66                                      | 15               | 1,35                                      |
| 7                | 0,68                                      | 16               | 1,80                                      |
| 8                | 0,70                                      | 17               | 2,00                                      |
| 9                | 0,74                                      | 18               | 2,25                                      |

| VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI |                        |
|---|------------------------|
| Evoluzione Classi di Bonus Malus              | Variazione percentuale |
| 2 - 1   | -7,7%                  |
| 3 - 2   | -13,3%                 |
| 4 - 3   | -3,2%                  |
| 5 - 4   | -3,1%                  |
| 6 - 5   | -3,0%                  |
| 7 - 6   | -2,9%                  |
| 8 - 7   | -2,9%                  |
| 9 - 8   | -5,4%                  |
| 10 - 9  | -5,1%                  |
| 11 - 10                                       | -8,2%                  |
| 12 - 11                                       | -3,4%                  |
| 13 - 12                                       | -17,8%                 |
| 14 - 13                                       | -16,4%                 |
| 15 - 14                                       | -5,2%                  |
| 16 - 15                                       | -25,0%                 |
| 17 - 16                                       | -10,0%                 |
| 18 - 17                                       | -11,1%                 |

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU:

- in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella a lato:

All'atto della stipula del contratto la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente da Verti per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio (fermo restando il diritto di Verti di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati).

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, Verti acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.

|   | Situazione veicolo / contrattuale  | Classe CU di assegnazione  | Documentazione da inviare   |
|---|--|--|---|
| 1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia   | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno;</li> <li>• copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>   |
| 2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.  | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>   |
| 3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero</li> <li>• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto e appendice di sospensione nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie</li> <li>• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 4  | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni   | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14<br>ovvero<br>classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto<br/>ovvero</li> <li>• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>  |
| 5  | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia   | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;</li> <li>• copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>  |
| 6  | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria   | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;</li> <li>• copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata da precedente compagnia</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>   |
| 7  | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo vettura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto  | Classe di merito 14  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• nonché appendice di cessione contratto</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>   |
| 8  | Veicolo assicurato presso compagnia estera   | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero<br>Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 3 mesi;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul> |
| 9  | Manca di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la vettura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati  | Classe di merito 18  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul> <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>   |
| 10 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo vettura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Verti | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato<br/>ovvero,</li> <li>• certificazione dello stato di famiglia</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 11 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato</li> <li>• dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero,</li> <li>• certificazione dello stato di famiglia</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>                 |
| 12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing I che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi in scadenza   | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno;</li> <li>• documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul> |
| 13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo  | Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato<br>Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del contratto temporaneo e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>   |
| 14 | Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.  | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>  |
| 15 | Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.  | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>   |
| 16 | Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato  | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero<br>Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica;</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>  |
| 17 | Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione Coatta Amministrativa  | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero<br>Classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica.</li> <li>• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>• carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)</li> </ul>  |

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
- in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

#### Tabella di conversione

| Anni senza sinistri | Classe di merito |
|---------------------|------------------|
| 5                   | 9                |
| 4                   | 10               |
| 3                   | 11               |
| 2                   | 12               |
| 1                   | 13               |
| 0                   | 14               |

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

| Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati |            |            |            |                  |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
|                  | 0 sinistri   | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
| 01               | 1  | 3          | 6          | 9          | 12               |
| 02               | 1  | 4          | 7          | 10         | 13               |
| 03               | 2  | 5          | 8          | 11         | 14               |
| 04               | 3  | 6          | 9          | 12         | 15               |
| 05               | 4  | 7          | 10         | 13         | 16               |
| 06               | 5  | 8          | 11         | 14         | 17               |
| 07               | 6  | 9          | 12         | 15         | 18               |
| 08               | 7  | 10         | 13         | 16         | 18               |
| 09               | 8  | 11         | 14         | 17         | 18               |
| 10               | 9  | 12         | 15         | 18         | 18               |
| 11               | 10   | 13         | 16         | 18         | 18               |
| 12               | 11   | 14         | 17         | 18         | 18               |
| 13               | 12   | 15         | 18         | 18         | 18               |
| 14               | 13   | 16         | 18         | 18         | 18               |
| 15               | 14   | 17         | 18         | 18         | 18               |
| 16               | 15   | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 17               | 16   | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 18               | 17   | 18         | 18         | 18         | 18               |



## Allegato 2 – Modifiche al contratto

| Tipo di Modifica                                       | Modifica  |
|--|---|
| Sostituzione con un altro veicolo                      | <p>Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 02.36617100 e inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo</li> <li>certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> <li>appendice firmata</li> </ul>  |
| Trasferimento di proprietà con cessione di contratto   | <p>Inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto);</li> <li>copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà</li> </ul> <p>-al fax Verti 02.91772005 oppure<br/>-tramite il form alla pagina <a href="http://www.verti.it/contattaci">www.verti.it/contattaci</a> oppure<br/>-via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)<br/>Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dal sito internet <a href="http://www.verti.it">www.verti.it</a> nella sezione "Già clienti".</p>   |
| Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto | <p>Inviare copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-al fax Verti 02.91772005 oppure</li> <li>-tramite il form alla pagina <a href="http://www.verti.it/contattaci">www.verti.it/contattaci</a> oppure</li> <li>-via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)</li> </ul>   |
| Risoluzione del contratto per cessazione del rischio   | <p>Inviare:</p> <p>richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l'alienazione del veicolo.</p> <p>In particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà</li> <li>✓ distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe</li> <li>✓ demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o successore di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo</li> </ul> <p>-al fax Verti 02.91772009 oppure<br/>-tramite il form alla pagina <a href="http://www.verti.it/contattaci">www.verti.it/contattaci</a> oppure<br/>-via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)<br/>Il modulo può essere scaricato dal sito internet <a href="http://www.verti.it">www.verti.it</a> nella sezione "Già clienti".</p> |
| Risoluzione del contratto per furto                    | <p>Inviare copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-al fax Verti 02.91772008 oppure</li> <li>-tramite il form alla pagina <a href="http://www.verti.it/contattaci">www.verti.it/contattaci</a> oppure</li> <li>-via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)</li> </ul>   |
| Risoluzione consensuale                                | <p>Inviare:</p> <p>richiesta di risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-al fax Verti 02.91772009 oppure</li> <li>-tramite il form alla pagina <a href="http://www.verti.it/contattaci">www.verti.it/contattaci</a> oppure</li> <li>-via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)</li> </ul>  |

## INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D.lgs. n.196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice privacy"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente: "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai clienti e potenziali clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito i "Dati").

### 1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati forniti, eventualmente integrati con Dati raccolti presso terzi, inclusi i Dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, i Dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza della Assicurazioni), saranno oggetto di trattamento da parte di Verti:

- per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
  - inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
  - per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale. Dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione uff-

ciale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce". Omettendo tali dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari;

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, lo informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore credito e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellu-

lare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

b) per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, per l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività affidata esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistiche-larifrarie;

c) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzato ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS istituito per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

d) previo suo consenso, per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

## 2. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, fidejuti parte della cd. "catena assicurativa", nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzate e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

## 3. Dati sensibili

Ai fini della Prevenzione non è prevista la raccolta ed il trattamento di dati sensibili da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, relativi a analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzate alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 b), per le sole finalità di cui al punto 1 b).

## 4. Comunicazione dei Dati

I suoi Dati potranno:

a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti fidejuti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Prevenzione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al punto 1 b), 1 c) e 1 d), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima.

b) con inclusione di quelli sensibili, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

– agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quali esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

– ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od orga-

nismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infurturi, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

– ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

– Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributaristi, società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

## 5. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti al fine della Prevenzione comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di calcolare un preventivo al fine della conclusione del relativo contratto.

Nel caso di stipula di una polizza assicurativa, il conferimento dei Dati richiesti, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 b), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, rinnovo della polizza assicurativa o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati richiesti comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi, salvo in ogni caso gli obblighi di informativa regolamentare con riguardo ai contratti assicurativi in scadenza.

## 6. Conservazione dei Dati

Se la prevenzione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Prevenzione invece conduce alla conclusione del contratto assicurativo, i dati raccolti vengono acquisiti come documentazione contrattuale e conservati nei termini di legge e regolamentari.

## 7. Accesso al sito verti.it e relativi servizi

L'accesso al sito verti.it e i relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito [www.verti.it/assicurazioni](http://www.verti.it/assicurazioni), viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

## 8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del Codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e, ricorrendo negli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. Nel caso in cui Lei si opponga al trattamento dei Suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei nostri sistemi interni, riterremo l'opposizione estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e non saremo più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Colongo Monzese (MI) oppure collegandosi al sito [www.verti.it/contatti](http://www.verti.it/contatti), sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

## 9. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Verti Assicurazioni S.p.A. - Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Colongo Monzese (MI). Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

## Lettera tipo richiesta risarcimento diretto

Raccomandata A.R.

Data del timbro postale.

Al Servizio Sinistri Verti Assicurazioni S.p.A.  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (MI)

Oggetto: **Richiesta di "Risarcimento Diretto"** ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).

Io sottoscritto.....

Codice Fiscale.....

nato a ..... il .....

titolare di polizza Verti n. .... che copre il veicolo di mia proprietà targato

.....inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data .....

a (luogo) .....

con il veicolo di proprietà di

targato ..... ed assicurato per la RCA con la Compagnia .....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo.

Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

.....

nei seguenti giorni..... alle ore .....

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della presente potrà rivolgermi ad un legale.

Distinti saluti.

Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI .....

Mittente:

Nome .....

Cognome .....

Indirizzo .....

numeri di telefono .....

## Lettera tipo richiesta risarcimento

Raccomandata A.R.  
Data del timbro postale.

All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni

Oggetto: **Richiesta di risarcimento** ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)

Io sottoscritto .....  
Codice Fiscale .....  
nato a ..... il .....  
con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data .....  
a (luogo).....  
tra il veicolo di mia proprietà targato ..... ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza n.  
..... targato..... e di proprietà di .....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

nei seguenti giorni..... alle ore .....

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.  
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI .....

Mittente:  
Nome .....  
Cognome .....  
Indirizzo .....  
numeri di telefono .....



Note

A series of horizontal dotted lines for writing.













